SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1032)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1977

Erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) della residua quota di contributo dovuta dall'Italia per il biennio 1975-76

ONOREVOLI SENATORI. — Il Programma alimentare mondiale (PAM) svolge una funzione di rilevante portata in favore delle aree più diseredate del mondo in via di sviluppo, avvalendosi di contributi in alimenti, danaro e servizi versati su base volontaria dai Paesi membri del sistema delle Nazioni Unite.

L'Italia ha contribuito al PAM fin dalla sua istituzione nella misura di un milione di dollari per ciascuno dei bienni 1973-74 e 1975-76.

Il nostro Governo ha provveduto all'accreditamento a favore del PAM di lire 1.200 milioni in data 12 ottobre 1976, calcolando il cambio a 600 lire per dollaro mentre il tasso corrente era di lire 840,45.

Da ciò consegue che la somma sopraindicata corrispondeva alla data del versamento a dollari 1.477.772,55.

Ne residua un debito a carico dell'Italia di dollari 572.227,45 il cui saldo è stato a più riprese richiesto dal PAM. Al fine di regolarizzare la nostra posizione debitoria si rende necessario provvedere in via legislativa.

Il problema non si pone più per il biennio 1977-78, cui si riferisce la legge 8 agosto 1977, n. 609, poichè per detto biennio l'Italia ha assunto l'impegno di versare il contributo in lire italiane.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'erogazione a favore del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) del controvalore in lire di dollari 572.227,45, quale residua quota del contributo dovuto dall'Italia per il biennio 1975-76.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, valutato in lire 520.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.